



COMUNE DI MEDOLAGO

Provincia di Bergamo

ORDINANZE

P.zza L. Marcoli, 2 – 24030 MEDOLAGO (Bg)

C.F. 82003850169 P.I. 02740990169

Tel. 035/4948810 - Fax 035/4948855 - Web: www.comune.medolago.bg.it

PEC: comune.medolago.bg@halleycert.it

ORIGINALE

ORDINANZE N.15 DEL 31-08-2017

OGGETTO: Modifica temporanea della viabilità

IL RESPONSABILE

VISTA la richiesta avanzata da responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale di Medolago, con cui viene richiesta la chiusura alla circolazione di Piazza L. Marcoli per l'esecuzione di lavori straordinari di manutenzione del porfido di Via Manzoni;

RITENUTO corretto vietare la circolazione e la sosta a tutti i veicoli a motore sui tratti di strada interessati dai lavori sopra indicati;

Ravvisata la propria competenza in materia e la titolarità ad adottare il presente provvedimento;

Viste le norme del C.d.S. artt. 5, 6 e 7 D. Lgs. 285/92 e il successivo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, nr. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale di Nomina di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale Madone-Suisio-Chignolo d'Isola e Medolago.

ORDINA

Per i motivi sopra indicati, che qui s'intendono richiamati dalle ore 07,00 del 04/09/2017 alle ore 24,00 del 10/09/2017 quanto di seguito meglio indicato:

➤ Il divieto alla circolazione e di sosta per tutti i veicoli a motore su:

A. Via Manzoni dal civico 1 al civico 22/27;

B. Piazza Marcoli dal civico 1 al civico 26.

➤ Il doppio senso di circolazione da Piazza Marcoli civico 26 (fermata autobus) a Via Marconi civico 28.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare con tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza

di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area indicata nel presente provvedimento.

Gli operatori di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo C.d.S. nonché dalla normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE

PARIS Giovanni

Firma autografa sostituita con l'indicazione a
Stampa del nominativo del soggetto responsabile
Ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 comma 2



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Incaricato certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 31 agosto 2017 n. 551 di RAP e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Medolago, lì 31 agosto 2017

Il Messo Notificatore Incaricato
Bolognini Lara

